



DELUCIDAZIONI SUI DIPLOMI RILASCIATI

PREMESSA IMPORTANTE:

in Italia non esistono ancora leggi specifiche che regolano la professione dell'Insegnante e/o dell'esperto di teatro in ambito dell'educazione non formale; soltanto il MIUR ha emanato delle linee guida raccomandando i dirigenti scolastici ad accogliere nelle scuole pubbliche e parificate attività teatrali in linea con i programmi e attuate da esperti certificati - tuttavia la legge non indica quali siano le categorie dei certificati ammissibili.*

In risposta alla richiesta di certificazione che finalmente anche nel nostro paese oggi è percepita come un'esigenza, il nostro Istituto ha programmato il rilascio di due tipologie di diploma per i profili professionali dell'Insegnante di Teatro:

- diploma Nazionale e patentino tecnico di I e II livello per la figura dell'Educatore alla Teatralità, ovvero l'esperto di teatro che opera attraverso la didattica teatrale nei contesti educativi (scuola pubblica e privata) sociali (centri culturali e sociali, carcere) e psico-assistenziali (centri di cura e assistenza emotiva in genere). Il piano di studi prevede per ciascun livello di formazione un'unica attività formativa obbligatoria di 36 ore ed esame finale.

- diploma Nazionale e patentino tecnico di I e II livello per la figura del Pedagogista Teatrale (ovvero L'insegnante di Teatro e il Regista Pedagogo che operano nelle scuole di teatro e nei centri culturali, nelle accademie d'arte e in tutti i contesti artistici). Per il primo livello di formazione sono previste 150 ore di attività, per il secondo livello 100 ore. Il piano di studi prevede - per ciascun livello di formazione - un'attività formativa obbligatoria ed insegnamenti a scelta - selezionabili fra le varie proposte formative dell'istituto che conferiscono credito per questo profilo - ed esame finale.

L'ente certificatore dei diplomi nell'area della promozione sociale e culturale è il CSEN (centro Sportivo Educativo Nazionale / Ente nazionale a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno (D.M. 559/C. 3206. 12000.A. (101) del 29 febbraio 92)



/ Ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (iscrizione al n°77 del Registro Nazionale – legge 383/2000)/

*IL COORDINAMENTO NAZIONALE PRODUZIONE CULTURALE SLC CGIL E LE LINEE GUIDA DEL MIUR PER L'UTILIZZO DIDATTICO DELLE ATTIVITA' TEATRALI IN APPLICAZIONE ALLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N 107.

Nella sua relazione, la segretaria Emanuela Bizi ha rilevato che tale iniziativa, nel suo insieme, rappresenta un segnale importante di attenzione ad una risorsa culturale, quella del teatro, in grado di aggiungere valori formativi, cognitivi, esperienziali ed affettivi ai percorsi di studio nelle scuole di ogni ordine e grado, contribuendo alla formazione del pubblico e alla crescita dell'identità individuale e collettiva di bambini e ragazzi. Molta importanza, nel decreto, viene attribuita sia alle attività laboratoriali in quanto attività capaci di sviluppare gli aspetti relazionali e mediare i conflitti dell'età evolutiva e adolescenziale. Tuttavia, nelle sue articolazioni, il testo presenta non pochi punti di debolezza e confusione in merito alle regole per la realizzazione delle attività teatrali, nonché alle risorse in grado di sostenerle (pubbliche, private, nazionali, locali ed europee). Nel primo articolo si rileva una grossa criticità nell'idea di favorire tutti i tipi di esperienze teatrali senza alcuna distinzione tra "professionali" e "amatoriali". Questione molto complessa, del resto, è stabilire il grado di professionalità, e quindi il rigore, del formatore teatrale. A livello nazionale non esiste un albo o registro, né alcun tipo di certificazione di competenze, in grado di garantire il livello di professionalità dei formatori, ad eccezione di alcune realtà locali, con ampie disomogeneità tra i diversi territori. Una seconda, grave, criticità è rappresentata dall'articolo che sancisce, in base a non meglio precisati principi, la totale discrezionalità dei dirigenti e degli insegnanti nella scelta degli esperti e dei formatori. In mancanza di riferimenti certi nella definizione di competenze in materia, ci chiediamo quali potranno essere i criteri nell'affidamento di incarichi e responsabilità in un percorso educativo che ha come destinatari i minori, il cui interesse è giuridicamente prevalente e che necessitano di formatori preparati, in possesso di capacità didattiche in qualche modo certificabili. Unanime il parere del coordinamento nel ritenere inaccettabile la confusione della professionalità con l'amatorialità che, pur svolgendo una funzione sociale e ricreativa, non può e non deve sostituirsi alla professionalità in una attività così delicata e importante come quella dell'educazione teatrale in ambito scolastico. Per questo, la SLC ha già chiesto un incontro con la FLC (Federazione Lavoratori Conoscenza) per avviare un confronto sui temi urgenti emersi nel coordinamento. Infine, la SLC attiverà dei tavoli tematici, che coinvolgeranno coordinatori e territori, per elaborare una proposta, da portare all'attenzione del Ministero, di un "Codice dello Spettacolo", in grado di fornire una cornice giuridica e una dignità alla professionalità artistica nel settore, riconoscendone competenze, diritti e deontologia nello svolgimento delle proprie attività lavorative.